

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 11/C

N. 12/C

N. 13/C

(2000-2001)

Riunioni del

6 dicembre 2000
14 dicembre 2000
28 dicembre 2000

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2000**

1 - APPELLO DELL'A.S. PATERNÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 del 1.12.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Paternò/Milazzo disputatasi il 12.11.2000 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, adottava il provvedimento della squalifica per tre gare effettive del campo di giuoco dell'A.S. Paternò Calcio, per gli incidenti avvenuti in tale occasione, e fino al 30.4.2001 dei Sigg.ri Di Fede Giovanni e Dispensieri Pietro per aver partecipato, a fine gara, ad un tentativo di aggressione nei confronti della terna arbitrale, nel corso del quale cercavano di colpire con calci il Direttore di gara, senza riuscirvi per l'intervento di un calciatore locale (Com. Uff. n. 60 del 14 novembre 2000).

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'A.S. Paternò Calcio, chiedendo la revoca delle squalifiche irrogate.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 76 del 1° dicembre 2000, respingeva il reclamo.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'A.S. Paternò Calcio chiedendo la riduzione della squalifica del campo a due giornate e l'annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Il referto arbitrale della gara ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, e d'altra parte, la società non porta elementi ulteriori rispetto a quanto esposto in prime cure e, comunque, idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Paternò Calcio di Paternò (Catania) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2000

1 - APPELLO DELLA S.S. REAL PIEDIMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE BROCCOSTELLA/REAL PIEDIMONTE DELL'1.10.2000 E REAL PIEDIMONTE/MI- GNANO DELL'8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

All'esito delle gare Broccostella/Real Piedimonte dell'1.10.2000, terminata con il punteggio di 2 a 3, e della gara Real Piedimonte/Mignano dell'8.10.2000, terminata con il punteggio di 3 a 0, disputate nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone M, del Comitato Regionale Lazio, la competente Commissione Disciplinare, adita con atti separati dalle società Broccostella e Mignano per posizione irregolare del calciatore Vicalvi Romano nelle gare precedentemente indicate, riuniti i ricorsi, deliberava: di infliggere alla S.S. Real Piedimonte, ai sensi dell'art. 7 n. 5 lettera a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita per 2-0 della gara Broccostella/Real Piedimonte e per 0-2 della gara Real Piedimonte/Mignano; di squalificare il dirigente accompagnatore Carcione Pasqualino della Real Piedimonte fino al 23.11.2000; di comminare alla Real Piedimonte l'ammenda di lire 300.000; di squalificare il calciatore Vicalvi Romano per una ulteriore giornata di gara effettiva (Com. Uff. n. 29 del 26 ottobre 2000).

Ricorre a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Real Piedimonte in data 6.11.2000.

L'impugnazione in esame è inammissibile.

Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale riportante la decisione che si impugna.

Inoltre, nell'art. 23 C.G.S., che disciplina i "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", al numero 1 si prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Nel caso in esame il reclamo è stato sottoscritto dal Sig. Carcione Pasqualino, squalificato fino al 23.11.2000, il quale, ai sensi dell'art. 9, nn. 1 e 7, C.G.S., non poteva rappresentare la società nell'ambito federale.

L'inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l'esame delle censure di merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., e perché sottoscritto da Presidente inibito, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Real Piedimonte di Piedimonte San Germano (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'ALLENATORE GATTUSO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERI- MENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COM- MA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 31.10.2000)

Il Sig. Gattuso Giuseppe, allenatore della squadra dell'A.S. Calcio Gallico, ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Com-

missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 38 del 1° ottobre 2000, che gli ha inflitto la punizione sportiva della squalifica fino al 31.10.2001 per avere preso posto in panchina in occasione della gara Bocale A. Segato/Calcio Gallico, disputata il 24.3.2000, benché colpito da squalifica.

Tale impugnazione è, però, inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., il quale ammette il reclamo a questa Commissione soltanto quando i provvedimenti disciplinari inflitti ai tesserati superano i dodici mesi.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'allenatore Gattuso Giuseppe ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. ZENITH SUPERGA PRATO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 AL CALCIATORE LIPARULO ANTONIO E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 AI SIGG.RI BORRELLI PASQUALE E CASANOVA IVO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000)

La Pol. Zenith Superga Prato ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicato sul C.U. n. 18 del 9 novembre 2000, adottata a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e della società appellante, per violazioni regolamentari conseguenti all'impiego del calciatore Liparulo Antonio nella gara Doccia/Zenith Superga Prato del 24.10.1999 prima del tesseramento, avvenuto in data 29.10.1999.

Il reclamo, avente ad oggetto la squalifica del calciatore Liparulo Antonio fino al 31.12.2000 e le inibizioni del dirigente Casanova Ivo e dell'allenatore Borrelli Pasquale, entrambe fino al 30.9.2001, è inammissibile ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., che, con riferimento all'attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, esclude l'impugnabilità delle squalifiche ed inibizioni inferiori a dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Zenith Superga Prato di Prato e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/FANO DEL 3.9.2000, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO A.S. SANTARCANGIOLESE E DEL CALCIATORE BOLOGNA GIACOMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 56 del 9.11.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo a carico della A.S. Santarcangiolese, per violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S., e del calciatore Bologna Giacomo, per violazione dell'art. 1 C.G.S., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 9 novembre 2000, infliggeva all'A.S. Santarcangiolese la punizione sportiva della perdita della gara Santarcangiolese/Fano del 3.9.2000, per avere impiegato il calciatore Bologna Giacomo in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare una giornata di squalifica inflittagli nell'ultima giornata del Campionato Nazionale Berretti della stagione scorsa, quando lo stesso calciatore era tesserato per il San Marino Calcio.

Con la stessa decisione veniva inflitta al calciatore Bologna la squalifica per due giornate di gara.

Avverso tale decisione propone appello l'A.S. Santarcangiolese, deducendo che il calciatore Bologna aveva regolarmente scontato la squalifica nel corso della stagione sportiva 1999/2000, in quanto la società per la quale era allora tesserato, il San Marino Calcio, che partecipava al Campionato Nazionale Dilettanti, aveva disputato dopo il 19.4.2000 altre due gare alle quali non aveva preso parte il calciatore in questione.

Controdeduceva il Fano Calcio, eccependo l'inammissibilità del reclamo in quanto non inviato alla controparte ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S..

Preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato ammissibile, in quanto, come risulta dalla ricevuta postale in atti, i motivi di reclamo sono stati inviati nei termini alla Società Fano Calcio.

Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato.

Il calciatore Giacomo Bologna è stato squalificato per una giornata di gara con riferimento all'ultima partita del Campionato Nazionale Berretti disputata dalla squadra San Marino in cui allora militava.

Il calciatore, tesserato per la stagione in corso con l'A.S. Santarcangiolese, in base al disposto dell'art. 12 n. 6 C.G.S., non potendo scontare la sanzione nello stesso Campionato Berretti, nella squadra e nel Campionato in cui giocava, essendo la squalifica intervenuta nell'ultima giornata, doveva scontarla nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza nella stagione sportiva 2000/2001.

Nel caso in esame, il calciatore Bologna, in occasione della gara del Campionato Nazionale Dilettanti disputata il 3.9.2000, non aveva scontato la squalifica e si trovava pertanto in posizione irregolare. L'irregolare partecipazione del calciatore alla gara comporta pertanto la sanzione sportiva correttamente inflitta da primo giudice.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Santarcangiolese di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMA/TARCISIA SASSI DELL'8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000)

La Polisportiva Alma inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Torino avverso la regolarità della gara disputata il giorno 8.10.2000 con l'U.S. Tarcisia Sassi assumendo che questa società aveva sostituito 5 calciatori in luogo dei 3 consentiti.

Il Giudice Sportivo deliberava di accogliere il reclamo ed infliggeva alla società Tarcisia Sassi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 13 del 26 ottobre 2000).

La società punita avanzava ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta e questa, dopo aver statuito l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, deliberava di infliggere alla società ricorrente la medesima sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e per di più l'ammenda di L. 200.000.

Contro tale decisione l'U.S. Tarcisia Sassi ha inoltrato appello a questa C.A.F. sviluppando a sostegno del gravame una serie di motivi.

L'appello è fondato.

Il ricorso proposto dalla Polisportiva Alma avverso la regolarità di svolgimento della gara (per avere la squadra avversaria proceduto alla sostituzione di calciatori in eccedenza al numero consentito) era regolato dall'art. 37 n. 1 C.G.S., con il richiamo all'art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S..

La società ricorrente avrebbe quindi dovuto effettuare il prescritto preannuncio telegrafico al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara; ciò non essendosi verificato, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo.

A sua volta la Commissione Disciplinare, giudice di 2° grado, una volta rilevata la inammissibilità del reclamo in prima istanza avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la decisione impugnata senza rinvio a norma dell'art. 26 n. 4 C.G.S..

In conclusione entrambe le delibere, quella del Giudice Sportivo e la successiva della Commissione Disciplinare, devono essere poste nel nulla, giusta il disposto dell'art. 27 n. 5 C.G.S., perché emesse in violazione delle vigenti norme procedurali, con il conseguente ripristino, per la gara di che trattasi, del risultato conseguito sul campo.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Tarcisia Sassi di Torino, annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., le delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Torino e della Commissione Disciplinare, stante l'inammissibilità del reclamo 9.10.2000 proposto al succitato Giudice Sportivo dalla Pol. Alma avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

6 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)

L'Arbitro della gara Reggina/Brescia, disputata per il Campionato di Serie A il 26.11.2000, riferiva nel suo rapporto che:

- al 10° del primo tempo, in occasione di un calcio d'angolo, sostenitori della Reggina effettuavano fitto lancio di monete e accendini contro un calciatore avversario senza colpirlo;
- prima dell'inizio del secondo tempo, sostenitori della Reggina facevano esplodere sul terreno di giuoco un petardo che provocava forte stordimento del portiere avversario, il quale cadeva a terra e poteva riprendere la sua posizione dopo un paio di minuti;
- al 5°, 12° e 20° del secondo tempo, gli stessi sostenitori facevano esplodere petardi dietro la porta della squadra avversaria;
- al 25° del secondo tempo, sostenitori della Reggina, in chiaro segno di protesta nei confronti della propria squadra, lanciavano dalla curva situata dietro la porta avversaria numerose decine di seggiolini in plastica, aste in ferro di lunghezza superiore al metro, monete, accendini, bottiglie in vetro e in plastica e fumogeni: oggetti che cadevano, tutti, dentro l'area di rigore, così determinando grave pericolo all'incolumità degli atleti e costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco per cinque minuti;
- al 38° del secondo tempo, i medesimi sostenitori ripetevano identico lancio, in misura ancora più intensa del precedente e con conseguente maggior rischio per l'incolumità delle persone presenti sul terreno di giuoco.

Gli stessi episodi venivano riferiti nel rapporto di uno degli Assistenti del Direttore di gara.

Il Direttore di gara, per effetto dei reiterati lanci di oggetti sul terreno di giuoco, decideva la sospensione definitiva della gara sul risultato di 3-0 per la squadra ospitata.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, per tali fatti infliggeva alla Reggina Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 conseguito sul campo al momento della definitiva sospensione della gara, la squalifica del campo di giuoco per due giornate effettive di gara e l'ammenda di L. 25.000.000 (Com. Uff. n. 184 del 28 novembre 2000).

La Commissione Disciplinare, adita dalla Reggina Calcio, confermava sostanzialmente la deliberazione del Giudice Sportivo, ma unificava la sanzione, determinandola

nella sola squalifica del campo di gioco per due giornate di gara (Com. Uff. n. 219 del 6 dicembre 2000).

Propone appello avverso tale decisione la Reggina Calcio.

L'appello deve essere accolto in parte.

Ritiene, infatti, la C.A.F. che la decisione appellata debba essere riformata relativamente alla sanzione inflitta alla società reclamante che appare eccessiva in relazione ai fatti accaduti e non ha dato alcun rilievo né al fattivo comportamento dei dirigenti, che si sono attivati, sia pure non raggiungendo lo scopo, per indurre i propri sostenitori a desistere dalle manifestazioni d'intemperanza e dal compiere altri gesti pericolosi, né dai precedenti disciplinari della società che, nel corso della presente stagione sportiva, è incorsa in due sole infrazioni disciplinari di assai lieve entità.

Per i fatti sopradescritti e tenuto conto di quanto ora rilevato ritiene, quindi, la C.A.F. più equa la squalifica del campo ad una sola giornata di gara. La seconda giornata di squalifica del campo, che appare eccessiva, può essere convertita nell'ammenda di L. 50.000.000.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria, annulla la sanzione della squalifica del campo di gioco per la seconda giornata di gara, già inflitta dai primi giudici, convertendola in quella dell'ammenda di L. 50.000.000. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE GRANDE SANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 76 dell'1.12.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 in data 1° dicembre 2000, riduceva la squalifica ai seguenti calciatori della società Frosinone Calcio: a Grande Sandro al 31.12.2000, a Dos Santos Williams Bartolomeu ed a Bocchino Luca al 6.12.2000, in parziale riforma dei provvedimenti disciplinari loro inflitti dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 14 del 17 novembre 2000), ritenendo gli stessi responsabili di condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro al termine della gara Latina/Frosinone, disputata il 15.11.2000.

La società Frosinone Calcio avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale, chiedendo un'ulteriore riduzione della squalifica inflitta al calciatore Grande Sandro, la cui condotta era stata soltanto irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara.

Tale richiesta può essere accolta alla luce del reale comportamento posto in essere dal Grande Sandro.

L'Arbitro, invero, nei chiarimenti da lui forniti alla Commissione Disciplinare, ha notevolmente ridimensionato gli incidenti verificatisi al termine della suddetta gara ed ha precisato di non essere stato spintonato in "maniera energica" dal Grande, il quale lo aveva invece urtato con il petto per contestare una sua decisione e lo aveva soltanto ingiuriato e non minacciato.

Accertata in tal modo la effettiva portata della condotta del calciatore, pur sempre riprovevole, ma di certo non eccessivamente grave, ritiene congruo ridurre la squalifica fino al 15.12.2000, anche per motivi di giustizia distributiva nei confronti degli altri due calciatori, riconosciuti anche essi solo colpevoli di comportamento ingiurioso.

La tassa di reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone, riducendo al 15.12.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Grande Sandro. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COUTO FERNANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)

La S.S. Lazio ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 219 del 6 dicembre 2000, con la quale è stata ridotta a tre giornate la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal competente Giudice Sportivo al calciatore Couto Fernando in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Parma/Lazio del 28.11.2000.

Sostiene la ricorrente che la Commissione Disciplinare pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell'unicità del contesto in cui la vicenda si è svolta, affermando che la condotta del calciatore Couto doveva essere valutata "in modo globale ed unitario", ha poi ridotto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di una sola giornata e cioè in modo non sufficiente. Infatti, sempre a dire della società ricorrente, sulla base dei presupposti logici e tecnici da cui muove il ragionamento della Commissione Disciplinare, la squalifica per tre giornate appare ancora eccessiva in quanto "detta decisione non tiene conto del fatto che essendo lo sputo assimilabile all'ingiuria, lo stesso, come tale, assume rilevanza tecnica solo se rientrante nella sfera di percettibilità del soggetto a cui è destinato".

Risulta dagli atti che il gesto è stato accertato e refertato dall'Assistente dell'Arbitro (quarto ufficiale) il quale ha precisato che lo sputo non era diretto a colpire l'Ufficiale di gara (impossibilitato ad accorgersene perché rivolto in altra direzione), ma significava comunque una manifestazione di protesta per l'espulsione subita.

Rileva la C.A.F., sotto tale profilo, che l'Assistente dell'Arbitro nel qualificare lo sputo come "manifestazione di protesta" ha, in effetti, espresso solo una sua opinione non potendosi escludere una diversa natura del gesto stesso (per esempio, per liberarsi di salivazione in eccesso).

Dovendosi quindi limitare la sanzione alle ingiurie verbali pronunciate dal calciatore all'indirizzo dell'Arbitro e tenendo conto di tutte le circostanze di fatto comunque emergenti, si ritiene congrua la squalifica per due giornate effettive di gara oltre all'ammenda di L. 30.000.000.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riducendo la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara, già inflitta dai primi giudici al calciatore Couto Fernando, a quella della squalifica per 2 giornate effettive con ammenda di L. 30.000.000. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 219 del 6.12.2000)

Sulla base degli atti ufficiali relativi alla gara Napoli/Bari, disputata il 3.12.2000 per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per una giornata il campo della S.S.C. Napoli, essendo emerso che contro un Assistente arbitrale erano stati lanciati corpi contundenti, uno dei quali lo raggiungeva ad una spalla, facendolo cadere e provocandogli temporaneo dolore (C.U. n. 193 del 4 dicembre 2000).

Avverso tale decisione la S.S.C. Napoli ricorreva alla competente Commissione Disciplinare, la quale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 219 del 6 dicembre 2000, la confermava.

Si appella ora a questa Commissione la medesima società, che sostiene l'eccessività della sanzione, in rapporto ai fatti commessi e ne chiede l'annullamento o la mitigazione.

L'appello può essere parzialmente accolto.

L'episodio sopra descritto - di oggettiva gravità - fu sostanzialmente isolato nel corso di una gara svoltasi senza apprezzabili eventi di indisciplina ed avvenne al termine della stessa per colpa di una sola persona. Ciò induce ad una rivalutazione del suo rilievo disciplinare, che può essere adeguatamente sanzionato con l'ammenda di L. 80.000.000 oltre alla diffida.

Deve restituirsi la tassa versata.

Per i suesposti motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, convertendo la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara, già inflitta dai primi giudici, in quella dell'ammenda di L. 80.000.000 con diffida. Dispone la restituzione della relativa tassa.

ORDINANZE

10 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA, VACCA GIAMPAOLO E BERNO NICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

11 - APPELLI DEI SIGG.RI AURIEMMA MARIO, AURIEMMA RAFFAELE E MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., LORO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale e dai Sigg.ri Auriemma Mario, Auriemma Raffaele e Minichino Raffaele Canio, ne dispone, su richiesta delle parti, il rinvio a nuovo ruolo.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 2000

1 - APPELLO DELL'U.S. NOTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/AKRAI DELL'1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 9.11.2000)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 9 novembre 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - provvedendo in merito al reclamo avanzato dal G.S. Akrai avverso la posizione del calciatore Enrico Fazzino - accertava che costui, pur squalificato per due gare nel corso della stagione sportiva 1999/2000 e trasferito all'U.S. Noto per quella 2000/2001 senza averle scontate con la prima squadra, aveva preso parte alla gara Noto/Akrai, disputata l'1.10.2000 per il Campionato di 2ª Categoria; e, conseguentemente, applicava nei confronti dell'U.S. Noto la punizione sportiva della perdita della gara, oltre ai conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico del calciatore, del dirigente accompagnatore e della società.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.S. Noto, deducendo in via preliminare l'originaria inammissibilità del reclamo interposto dal G.S. Akrai, per omessa comunicazione alla controparte; e, nel merito, che della squalifica del Fazzino, avvenuta nell'ambito del Campionato provinciale Allievi, non aveva mai avuto contezza.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'impugnata delibera.

L'appello è infondato.

Dalle informazioni assunte presso il Comitato Regionale Sicilia, è emerso che il reclamo venne indirizzato al domicilio della controparte, reso noto per la stagione 1999/2000; la variazione intervenuta relativamente alla stagione in corso, non è stata invece pubblicizzata dal Comitato Regionale, la cui inadempienza ovviamente non può ricadere sull'attuale appellante, mossasi in perfetta buona fede e nel rispetto delle comunicazioni ufficiali precedentemente ricevute.

Il suo reclamo era quindi ammissibile; ma era anche fondato nel merito, in quanto è certo che il calciatore, squalificato nella precedente stagione e nel frattempo trasferito ad altra società senza avere scontato la squalifica, avrebbe dovuto espiare la punizione nelle gare della prima squadra della società cui era approdato (ciò che non era avvenuto); né rileva che questa, in concreto, non avesse avuto notizia della sanzione, visto che la medesima era stata pubblicata nel comunicato ufficiale del Campionato di competenza ed era, dunque, nota almeno all'interessato, che avrebbe dovuto notiziarne la società medesima. Questa, in ogni caso, risponde oggettivamente della negligenza del proprio tesserato.

L'appello deve pertanto essere respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Noto Calcio di Noto (Siracusa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE GALLO ANDREA RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.3.2004 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PETTORUTO/SPEZZANO SCALO DEL 3.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Rossano - Com. Uff. n. 30 dell'11.3.1999)

Il calciatore Gallo Andrea Rinaldo ha presentato, dinanzi a questa Commissione di Appello Federale, in data 22.11.2000, ricorso per revocazione avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 2.3.2004 dal Giudice di primo grado, con la delibera di cui in epigrafe.

Il ricorrente sostiene che la delibera del Giudice Sportivo è fondata su un errore di fatto; il calciatore Andrea Rinaldo Gallo afferma, infatti, di non aver partecipato alla gara Pettoruto/Spesano Scalo del 3.3.1999, con riferimento alla quale, sulla base degli atti ufficiali, è stata decisa dal Giudice di primo grado la squalifica nei suoi confronti.

Il ricorso per revocazione è inammissibile non ricorrendo alcuna delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 28 C.G.S..

Le motivazioni e le prove concernenti l'errore di fatto invocato dal ricorrente (che non appaiono comunque corredate da nessun sostegno oggettivo nel ricorso in esame) avrebbero dovuto, comunque, essere prospettate, per la valutazioni e decisioni appropriate, nella sede competente del giudizio di secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal Sig. Gallo Andrea Rinaldo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'A.P. APPIGNANESE C. 85 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIGNANESE 85/BORGO SOLESTÀ DEL 30.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 18 del 16.11.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Appignanese 85/Borgo Solestà disputatasi il 30.9.2000 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone H, adottava i provvedimenti: della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ai sensi dell'art. 7 comma 1 C.G.S., alla Pol. Borgo Solestà; della squalifica per una giornata di gara del calciatore Caioni Mauro e di confermare la squalifica già irrogata al calciatore Fiori Marco (Com. Uff. n. 13 del 19 ottobre 2000).

Nel corso della gara, infatti, (all'11° del secondo tempo) dopo la segnatura di una rete da parte della Società ospitante, l'Arbitro "veniva assalito alle spalle da alcuni giocatori del Borgo Solestà che lo spingevano e lo facevano cadere a terra. In tale frangente il direttore di gara riceveva un calcio al ginocchio destro che gli procurava una leggera ferita a livello epidermico. A causa di tale accadimento l'arbitro non trovandosi più nelle condizioni psicologiche idonee a proseguire la gara, anche in considerazione dell'atteggiamento aggressivo ed intimidatorio dei calciatori della Società Borgo Solestà, decideva di prendere la via degli spogliatoi e di sospendere definitivamente la gara".

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol. Borgo Solestà, chiedendo la revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la ripetizione della stessa.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 18 del 16 novembre 2000, accoglieva il reclamo, annullava la predetta decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la Pol. Appignanese C. 85 chiedendone l'annullamento ed il ripristino delle punizioni sportive irrogate dal Giudice Sportivo.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

L'art. 64 delle N.O.I.F. prevede, infatti, al numero 2) che l'Arbitro abbia il potere discrezionale di "astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio...".

Il referto arbitrale della gara, che ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, testimonia di tale percezione arbitrale nel caso di specie. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara ed appare evidente che, conseguentemente, l'Arbitro non ha potuto espletare le attività la cui mancata realizzazione gli è stata contestata (assunzione di provvedimenti nei confronti dei calciatori, triplice fischio ecc.).

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Appignanese C. 85 di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), annullando l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo che assegnava, tra l'altro, gara vinta dalla società appellante con il risultato di 2 a 0. Ordina restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. ARGENTINA AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE JAHDALLAH SAMIR IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 18 del 23.11.2000)

La S.S. Argentina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al C.U. n. 18 del 23 novembre 2000, che, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria per partecipazione del calciatore di nazionalità straniera Jahdallah Samir alle gare Argentina/Grassorutese dell'8.10.2000, Fo.Ce.Vara/Argentina del 15.10.2000 e Argentina/Vado del 22.10.2000 in posizione irregolare per violazione delle norme (art. 40 comma 11 delle N.O.I.F.) che disciplinano il tesseramento di calciatori stranieri da parte di società della Lega Nazionale Dilettanti, ha sanzionato il Presidente della società, Sig. Carenzi Carlo (inibizione fino al 31.12.2000), nonché la società medesima (ammenda, perdita a tavolino delle gare e penalizzazione in classifica).

L'appello è inammissibile.

Ed invero l'atto di impugnazione risulta sottoscritto dal Presidente Carenzi Carlo che, in quanto inibito, a norma dell'art. 9 comma 1, lett. e), e 7 C.G.S., non era legittimato a rappresentare la società nell'ambito federale e quindi a proporre reclamo in nome e per conto della stessa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 9 commi 1, lett. e), e 7 C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Argentina di Arma di Taggia (Imperia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELLA U.S.C. AEQUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AEQUA/RINASCITA TERZIGNO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 23.11.2000)

L'Arbitro della gara Calcio Aequa/Rinascita Terzigno, valida per il Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Campania e disputata il 29.10.2000, riferiva nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l'incontro al 49' del 1° tempo, sul punteggio di 1-0 a favore della squadra ospitante, perché tra i calciatori delle due compagini era scoppiata una rissa protrattasi a lungo, il che, anche per l'impossibilità di individuare i colpevoli, non consentiva la ripresa del giuoco in condizioni di normalità.

Il competente Giudice Sportivo deliberava di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre l'ammenda di L. 200.000 (Com. Uff. n. 33 del 3 novembre 2000), e la decisione trovava integrale conferma in quella successivamente adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, investita del reclamo proposto dall'U.S. Calcio Aequa (Com. Uff. n. 38 del 23 novembre 2000).

La stessa società ha ora avanzato appello a questo Collegio riproponendo "testualmente" i motivi del reclamo in precedenza instaurato avanti la Commissione Disciplinare.

Per dimostrare l'infondatezza del gravame è sufficiente il richiamo alle ragioni che hanno determinato le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

La rissa, come altre volte questa C.A.F. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente.

È quanto si è verificato nella gara di cui si tratta.

Nel referto dell'Arbitro si legge che dapprima due contendenti erano venuti alle mani, colpendosi reciprocamente, e a quel punto "la totalità dei calciatori di entrambe le squadre - titolari e riserve - correvano verso i due e sopraggiunti in istanti successivi davano luogo ad una mega rissa "alla quale" almeno cinque o sei calciatori per parte partecipavano colpendo con schiaffi, pugni e calci ogni avversario" e questi fatti" duravano circa sei minuti", senza possibilità per il Direttore di gara di intervenire, né di identificare i colpevoli delle violenze.

Accertato in tal modo il verificarsi di una rissa in campo ne consegue la legittimità dell'interruzione anticipata dell'incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Società.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della U.S.C. Aequa di Vico Equense (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO CASTROCELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LINERAS PIGNATARO/CASTROCELO DELL'1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 23.11.2000)

Il giorno 1° ottobre 2000 si disputava a Pignataro Interamna l'incontro Lineras Pignataro/Calcio Castrocielo, valevole per il Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Lazio; sul punteggio di 4-2 in favore della squadra ospitata, al 45' del secondo tempo, prima di poter segnalare la durata del recupero, l'Arbitro si avvedeva che la squadra locale era rimasta con soli 6 calciatori, sicché era costretto a sospendere la gara.

In ordine alla regolarità di svolgimento di questa proponeva rituale reclamo la società Lineras Pignataro dolendosi che l'Arbitro avesse impedito al calciatore Aceti Simone, indicato in lista con il n. 16, di prendere parte all'incontro perché sprovvisto di documento di riconoscimento, benché fosse in possesso della patente di guida europea.

Tale circostanza veniva confermata dall'Arbitro.

Il competente Giudice Sportivo, ritenuta la piena validità del nuovo modello comunitario di patente ai fini della identificazione dei calciatori richiesta dall'art. 71 delle N.O.I.F., deliberava di accogliere il reclamo e per conseguenza disponeva l'annullamento della gara ordinandone la ripetizione (Com. Uff. n. 24 del 19 ottobre 2000).

Contro tale decisione insorgeva l'A.S. Calcio Castrocielo, ma il suo reclamo veniva respinto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 36 del 23 novembre 2000).

La società ha quindi proposto appello a questa C.A.F.; dopo un generico richiamo ai motivi già dedotti nel ricorso alla Commissione Disciplinare, l'appellante insiste nella richiesta di conferma del risultato acquisito sul campo in quanto il calciatore Aceti non risulta depennato nella lista in possesso della compagine avversaria, sicché avrebbe potuto legittimamente prendere parte alla gara essendo il suo nominativo compreso in tale atto ufficiale.

L'appello non merita accoglimento.

Risulta dagli atti ufficiali che al calciatore Aceti Simone della società Lineras Pignataro è stato illegittimamente impedito di prendere parte alla gara: lo dimostra il supplemento di rapporto fornito al Giudice Sportivo dall'Arbitro, il quale in effetti ebbe a depennare il nominativo dell'atleta nell'elenco allegato al referto (non ha rilievo la circostanza che il

tratto di cancellazione non figurì nella copia in possesso dell'appellante) e non ne consentì l'utilizzo.

Alla luce di questo fatto certo si rivelano ineccepibili le decisioni del Giudice Sportivo prima e della Commissione Disciplinare poi: la mancata ammissione alla gara di un atleta che aveva titolo a prendervi parte e come tale era indicato tra i calciatori disponibili costituisce un vizio insormontabile che comporta l'annullamento dell'incontro e ne impone la ripetizione.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Castrocielo di Castrocielo (Frosinone) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. VALNURE P.V.B. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RIZZI LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D del 27.10.2000)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000, la Commissione Tesseramenti decidendo su richiesta del Comitato Regionale Emilia-Romagna, dichiarava la nullità del tesseramento del calciatore Luca Rizzi, avvenuto il 9.9.1996 per l'A.C. Valnure P.V.B., avendo accertato che il relativo modello, mancante della sottoscrizione del legale rappresentante di detta società e contenente firme del calciatore e dei genitori sostanzialmente divergenti da quelle autentiche (oltre che raccolte con modalità non conformi alle prescrizioni dell'art. 39 N.O.I.F.) denotava la irregolarità del tesseramento medesimo.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'A.C. Valnure, la quale sosteneva che il documento in questione (all'epoca non necessitante della firma societaria) era stato consegnato allo stesso calciatore per la raccolta delle sottoscrizioni sue e degli esercenti la potestà genitoriale; per quattro anni nessuno aveva contestato la regolarità del tesseramento. Chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnata delibera.

Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che, in relazione all'epoca nella quale vennero tenuti gli illeciti comportamenti contestati - e principalmente quello della irregolare raccolta delle sottoscrizioni dei genitori del calciatore, che ha risvolti disciplinari a carico della società appellante - è ampiamente decorso il termine prescrizione previsto dall'art. 13 comma 2 C.G.S., risalendo il tesseramento del Rizzi addirittura al settembre 1996.

Ne consegue che la delibera impugnata deve essere annullata integralmente e senza rinvio con ripristino del tesseramento stesso a favore della A.C. Valnure P.V.B..

Va restituita la tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Valnure P.V.B. di Vigolzone (Piacenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il tesseramento del calciatore Rizzi Luca in favore della società appellante. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

